

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  
PORTO DI TRIESTE**

**ORDINANZA N°29 – 2018**

**Oggetto:** Emanazione dei provvedimenti di divieto di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione richiesti dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. presso l'area di parcheggio veicolare a pagamento, ad essa assentita in concessione, presso la radice del Molo F.lli Bandiera per destinare la stessa alla sosta logistica dei mezzi di forniture merci/provviste delle navi da crociera M/n Mein Schiff e M/n Costa Deliziosa in ormeggio al Molo Bersaglieri. Provvedimento richiesto, per il periodo dal 9 al 10 giugno 2018, al fine di garantire la sicurezza nelle aree destinate alle operazioni portuali limitrofe al Molo Bersaglieri ed atto ad impedire eventuali congestioni stradali tra mezzi privati, passeggeri e pullman turistici.

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO**, in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

**VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima –;

**VISTI** il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

**TENUTO** conto dell'istanza presentata in data 30 maggio 2018 dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. tesa ad ottenere la disponibilità dell'area di parcheggio a pagamento sita alla radice del Molo F.lli Bandiera ad essa assentita in concessione, per destinarla alla sosta logistica dei mezzi dei fornitori di provviste delle navi da crociera in ormeggio al Molo Bersaglieri, al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri ed impedire eventuali congestioni stradali presso le aree demaniali interessate dalle operazioni portuali, nel periodo dal 9 al 10 giugno 2018.

**RAVVISATA** la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

**VISTO** l'Atto Formale A.P.T. 1-2008;

**VISTA** l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

**SENTITA** la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 1.06.2018;

**ORDINA**

**Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime site alla radice del Molo F.lli Bandiera - area di parcheggio a pagamento antistante lo Stabilimento Balneare “La Lanterna” assentito in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. - , indicativamente evidenziate in azzurro nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **ove non già esistenti, sono istituiti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione dalle ore 20.00 del 9 giugno 2018 alle ore 20.00 del 10 giugno 2018.****

**1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:**

- ai mezzi autorizzati dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.;

continua Ordinanza 29/2018

segue Ordinanza 29/2018

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati;
- ai mezzi in servizio d'istituto dell'A.d.S.P.M.A.O. e Porto Trieste Servizi S.p.A.;
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso.

**Art. 2** – La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

**2.1** – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza del tratto stradale demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

**2.2** – delimitare l'area demaniale marittima in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, sollevando la scrivente Autorità emanante del presente provvedimento ordinatorio da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

**2.3** – contattare con congruo anticipo il Nucleo Servizi Centrali della Polizia Locale (tel. 040. 675.7682) o altra Autorità/Amministrazione competente in materia per l'accertamento della corretta disposizione della segnaletica (48 ore prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza), nonché per la collocazione di un'eventuale ulteriore segnaletica stradale da integrare a quella già predisposta in loco;

**2.4** – garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze del tratto stradale in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

**2.5** – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza pubblica;

**2.6** – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento, il tratto stradale demaniale marittimo oggetto della presente Ordinanza.

**Art. 3** – - La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze del sito internet: [www.porto.trieste.it](http://www.porto.trieste.it).

**Art. 4** – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **5 GIU. 2018**

Il Presidente  
(Zeno D'Agostino)

